

Adempimenti

Concordato, DATASTAMPA6901

maggiorazione
dell'acconto solo
per il primo anno

Giorgio Gavelli

— a pag. 35

Concordato, maggiorazione acconto solo per il primo anno

Adempimenti

Differenziale da pagare
anche senza versamenti
d'imposta per il 2024

Il pagamento va scomputato
dal saldo dell'imposta
ordinaria dovuta

Giorgio Gavelli

L'adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) differenzia decisamente le modalità di versamento del secondo acconto d'imposta a seconda che il 2025 rappresenti il primo o il secondo anno del periodo concordatario; solo per il primo anno, infatti, è dovuta la maggiorazione richiesta dall'articolo 20 del Dlgs 13/2024 e dovrà essere precisato se tale regola debba essere applicata (a partire dal 2026) per chi prorogherà il primo biennio concordatario.

I soggetti che aderiscono al Cpb (si veda anche «Il Sole 24 Ore» dell'8 novembre) hanno particolari regole di determinazione dell'acconto in scadenza il 1° dicembre per le imposte sui redditi e per l'Irap, dovute all'esigenza del legislatore di «anticipare» gli incassi a fronte dell'opzione. In base all'articolo 20, infatti:

① l'acconto relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie ma tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati;

② per il primo periodo di adesione:
a) il calcolo col metodo storico comporta (anche) il versamento di una maggiorazione di importo pari al 10% (3% ai fini Irap) della differenza,

se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (ovvero tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo d'imposta precedente) tenendo conto delle rettifiche imposte dagli articoli 15, 16 e 17 del decreto Cpb;

b) il calcolo col metodo previsionale determina il versamento della seconda rata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie (senza considerare l'imposta sostitutiva).

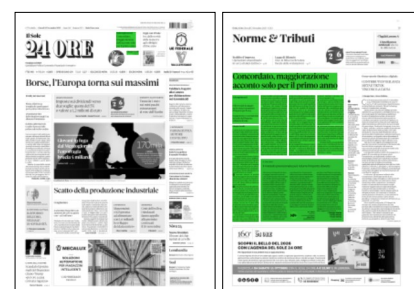
Premesso che (stante l'attuale scadenza per l'opzione al 30 settembre di ogni anno) il versamento interessato (come già accadde nel 2024) è solo quello della seconda rata, occorre porre attenzione al fatto che:

- chi ha concordato nel 2024 – e si trova, quindi, nel secondo periodo concordatario – segue solo le regole di cui al sopra citato punto 1). Pertanto, il contribuente in questa situazione non dovrà versare alcuna maggiorazione (né nulla è dovuto a titolo di imposta sostitutiva) e, in base alla faq dell'Agenzia del 28 maggio scorso (riportata anche nella circolare n. 9/E/2025), se utilizza il metodo storico deve far riferimento al rigo «differenza» o «Ires dovuta» del quadro RN del modello Redditi 2025 (e non al reddito concordato per il 2025) ovvero al rigo IR21 del modello Irap 2025;
- chi ha concordato per la prima volta nel 2025 deve seguire le regole sopra indicate come 2a) o 2b), a seconda che scelga il metodo storico o quello previsionale (particolarmente insidioso in caso di adesione al Cpb). Nella prima ipotesi, la maggiorazione del 10% andrà applicata sulla differenza tra il rigo Po6 ed il

rigo Po4 del modello di adesione trasmesso entro il 30 settembre scorso (imposte sui redditi), laddove quella del 3% (in ambito Irap) andrà applicata sulla differenza tra i rigi Po8 e Po5 del modello.

In quest'ultimo caso, è opportuno ricordare che la maggiorazione va versata (sempre nel termine del 1° dicembre prossimo) anche nel caso in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti d'imposta per il 2024 (faq dell'8 ottobre 2024), con i codici tributo approvati con risoluzione n. 48/E/2024. Tale versamento va scomputato dal saldo dell'imposta ordinaria dovuta. Del pari, andrà tenuto conto che:

- per i soggetti fiscalmente trasparenti (in base agli articoli 5, 115 e 116 del Tuir) – comprese le imprese familiari – la maggiorazione dell'acconto specifica per il Cpb va versata (pro quota) dai soci/associati/collaboratori familiari (circolare 18/E/2024, risposta 6.13);
- in ipotesi di consolidato fiscale, con la faq n. 4 del 15 ottobre 2024 l'Agenzia ha precisato che il versamento dell'acconto compete esclusivamente alla consolidante (articolo 118, comma 3, del Tuir), il che sottintende che, per il primo periodo d'imposta di adesione al Cpb, la consolidata è tenuta a comunicare alla consolidante l'eventuale applicazione della maggiorazione in caso di applicazione del cosiddetto metodo storico;



● i forfettari che hanno aderito (per il solo anno 2024) al Cpb in via sperimentale si ritiene debbano determinare l'acconto 2025 storico facendo riferimento al rigo LM42 («Differenza») del modello Redditi 2025, che tiene conto dell'imposta sul reddito concordato 2024.

L'anno prossimo, in sede di primo rinnovo per i contribuenti che concordato nel 2024, andrà chiarito se, ai fini dell'acconto, il 2026 debba essere considerato come «primo periodo di adesione» o meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CALCOLO

Il metodo previsionale può ridurre l'importo dovuto

Alla cassa i contribuenti che devono pagare il secondo o unico acconto delle imposte e dei contributi per il 2025. Il termine per il pagamento, in scadenza ordinaria il 30 novembre 2025, slitta a lunedì 1° dicembre 2025, in quanto il 30 novembre è domenica. Per determinare l'acconto, i contribuenti dispongono di due metodi di calcolo: lo «storico» basato sui dati dell'anno precedente; il «previsionale» basato sul minore reddito dell'anno in cui si versa l'acconto. L'acconto è dovuto per l'anno in cui si versa ed è una quota percentuale dei tributi e delle altre somme relative all'anno precedente. L'acconto non è dovuto, se l'imposta relativa al periodo precedente - al netto di detrazioni, crediti e ritenute d'acconto - è di ammontare non superiore a 51,65 euro, per i contribuenti Irpef, e a 20,66 euro per i

contribuenti Ires. Il versamento dell'acconto Irapp va determinato, applicando le stesse regole previste per l'acconto Irpef o Ires. I contribuenti tenuti all'acconto di novembre, in scadenza lunedì 1° dicembre 2025, possono rideterminare gli importi dovuti, se ritengono di avere imponibili più bassi di quelli dichiarati per l'anno 2024. La rideterminazione degli acconti da parte di artigiani, commercianti, liberi professionisti, o iscritti alla gestione separata Inps, si riflette anche sul debito dei contributi previdenziali Inps. Nel momento in cui si eseguono calcoli di riduzione dell'acconto, si deve stare attenti

perché un insufficiente versamento delle imposte può comportare la sanzione del 25 per cento, fatte salve le ipotesi di ravvedimento sprint, breve o lungo con l'applicazione delle sanzioni ridotte. Per i ritardi non superiori a 90 giorni, la sanzione del 25% si riduce alla metà, cioè al 12,50 per cento. Inoltre, in caso di pagamento tardivo non superiore a 15 giorni, la misura del 12,50% si riduce ulteriormente a un importo pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, cioè allo 0,833% giornaliero (un quindicesimo di 12,50 per cento). Resta fermo che con il ravvedimento spontaneo si potrà «alleggerire» notevolmente il costo delle maggiorazioni dovute.

— **Giuseppe Morina**
— **Salvina Morina**
— **Tonino Morina**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+FISCO
L'articolo
in versione integrale
ntplusfisco
.ilsole24ore.com